



Proposta di legge n. 184/12[^]
di iniziativa dei Consiglieri regionali Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro
Raso e Pietro Molinaro recante:
“Riconoscimento delle Palestre della salute”

Proposta di legge recante: "Riconoscimento delle Palestre della salute".

Di iniziativa dei Consiglieri regionali Giuseppe Gelardi, Filippo Mancuso, Pietro Raso e Pietro Molinaro.

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge intende promuovere il riconoscimento delle Palestre della salute quale strumento utile per la promozione del benessere psicofisico e sociale di tutta la popolazione e per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale n. 28/2010. Risulta infatti fatto notorio che il benessere psicofisico sia uno dei fattori fondamentali per l'abbassamento del rischio di contrazione di diverse malattie. Uno stato di forma ottimale della popolazione porterebbe ad una minor insorgenza di patologie. Tutto ciò condurrebbe ad un duplice beneficio. Il primo e più importante, di carattere squisitamente sociale, risulta quello di garantire una popolazione più sana, e quindi più attiva e più felice. Il secondo è invece di matrice economica e relativa al bilancio. Una minor richiesta di interventi a carico del sistema sanitario regionale, dovuta all'attenuazione dell'insorgenza di determinate patologie, comporterebbe una riduzione delle esigenze di spese con conseguenti ricadute positive anche in relazione ad alcuni segmenti del bilancio regionale e di quello nazionale. La finalità ultima del progetto di legge è da intendersi dunque quella di riuscire a rafforzare l'aspetto della prevenzione sanitaria al fine di migliorare la qualità della vita nella Regione e conseguentemente poter usufruire del risparmio derivante sulle casse regionali per implementare servizi sanitari attualmente sottofinanziati per carenza di risorse.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Riconoscimento delle Palestre della Salute".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Prevede il riconoscimento delle Palestre della salute.			0
Art. 2	Prevede la norma finanziaria.			0
				0
				0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: "Riconoscimento
delle Palestre della salute".

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove il benessere psico-fisico e sociale di tutta la popolazione e riconosce e incentiva l'attività motorio-sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute, come previsto anche dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria).

Art. 2

(Palestre della salute)

1. La Regione riconosce e promuove le Palestre della salute come luogo privilegiato per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Elenco regionale Palestre della salute)

1. Presso il dipartimento regionale competente in materia di attività sportive è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in forma telematica, l'elenco delle Palestre della salute.
2. Le palestre inserite nell'elenco di cui al comma 1 possono esporre al pubblico la dicitura 'Palestre della salute'.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina mediante regolamento:
 - a) la procedura di certificazione delle Palestre della salute, i criteri, le modalità e le tempistiche;
 - b) i requisiti tecnici delle strutture degli impianti e delle attrezzature sportive delle Palestre della salute;
 - c) i requisiti per lo svolgimento delle attività motorie finalizzate alla prevenzione e alla terapia in ambito salutista;
 - d) i requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale delle Palestre della salute.

Art.4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.